

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PRESSO IL P.O. "NOSTRA SIGNORA DI
BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE**

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL 8, con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, codice fiscale e partita IVA 03990560926, nella persona del **Direttore Generale Dott. Marcello Tidore**, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- le Strutture dell'Ospedale di San Gavino Monreale sottopongono con relativa frequenza i propri pazienti ad interventi di radiologia interventistica presso Ospedali di altre ASL Regionali per mancanza di personale specializzato nell'effettuazione della specifica prestazione;
- l'esecuzione delle prestazioni suddette direttamente nel P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale consentirebbe di evitare l'impegno dei sanitari, autisti e ambulanze necessari per effettuare il trasferimento dei pazienti che devono essere sottoposti all'esame, nonché il disagio che agli stessi consegue;
- l'attuale assenza di personale specializzato nell'esecuzione delle prestazioni in argomento nella ASL del Medio Campidano rende necessario ricorrere all'attività di

consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie

Regionali ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 CCNL Dirigenza medica del 08.06.2000);

- la ASL 6 ha manifestato alla ASL 8 l'interesse alla stipula di una convenzione finalizzata all'erogazione di prestazioni professionali nella disciplina di radiologia interventistica presso il P.O. di San Gavino Monreale da parte di n. 1 Dirigente Medico e di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere suoi dipendenti;

- la ASL 8 verificata la disponibilità del proprio personale, si è resa disponibile a fornire la consulenza mediante stipula di apposita convenzione al fine di garantire le prestazioni richieste;

- dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico della ASL 8 nel garantire le prestazioni in oggetto che, pertanto, potranno essere garantite a favore della ASL 6 previa acquisizione della disponibilità da parte degli specialisti interessati ed a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza;

- la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di radiologia interventistica da erogare a cura di n. 1 Dirigente Medico e n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere della ASL 8 che verranno identificati dal direttore delle struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro

disponibilità, per il numero di accessi e per la durata ad accesso richiesti dal Direttore

Sanitario del Presidio Ospedaliero di San Gavino e nel limite massimo di n. 2 accessi

mensili e di 10 ore ad accesso.

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno rese ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori

dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di

attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria

responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente,

con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di

orario di lavoro.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 8 € 60,00/ora lorde, oltre

IRAP, per il Dirigente Medico e € 24,00/ora lorde, oltre IRAP, per il Collaboratore

Professionale Sanitario Infermiere, e oltre spese viaggio nella misura prevista

dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per gli spostamenti da e per il Presidio

Ospedaliero di San Gavino Monreale.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL

8 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza nei

limiti della quota parte spettante.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli

specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito

rendiconto validato dalla ASL del Medio Campidano. Entro 20 giorni dal ricevimento

di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del

consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL6.

La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento, con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

Art. 4 – Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione, gli oneri assicurativi per la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere, i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, sono a carico della ASL 6.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023 incluso. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte del Dirigente Medico e del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione sono a carico della ASL 6.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 8 Dott. Marcello Tidore

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni
